



sentenza n° 3380/21
Depositata 03 DIC. 2021
Repertorio n° 922/21
Cronologico n° 17572/21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE ONORARIO di PACE di NOCERA INFERIORE

nella persona del Dr. Lorenzo Napoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5997 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, posta in discussione il 25/05/2021, - avente ad oggetto: pagamento da inadempimento contrattuale promossa da:
[REDACTED] RAFFAELE C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Ercolano alla Via Panoramica n. 60 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Telese il quale lo rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] S.p.a., con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

CONVENUTA-CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per le conclusioni dell'istante si deve fare riferimento alle richieste enunciate in citazione nonché alle conclusioni rassegnate a verbale (cfr. verbale di udienza del 25/05/2021).

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 21 settembre 2020 [REDACTED] Raffaele conveniva in giudizio, dinanzi a questo Giudice di Pace, la convenuta [REDACTED] S.p.a. per sentirla condannare alla restituzione in suo favore di € 3.161,50 oltre interessi ex art. 1284 c.c., quali oneri accessori alla stessa versati per il mutuo con la stessa stipulato, per tramite la mandataria [REDACTED] S.p.a., identificato con numero 240677 sottoscritto il 20/09/2014 ed anticipatamente estinto il 31 gennaio del 2018 in corrispondenza della rata n. 40.

Instauratosi il contraddittorio non curava la costituzione in giudizio la convenuta società per cui la causa, all'esito dell'istruttoria nel corso della quale veniva prodotta documentazione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, veniva introitata a sentenza.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta [REDACTED] S.p.a. regolarmente citata e non costituitasi.

Ancora in via preliminare si osserva che ai sensi del D.Lgs n. 28/2010, essendo soggetta a procedimento di mediazione obbligatoria la controversia *de qua* e considerato, altresì, che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che lo stesso risulta esperito, va dichiarata la procedibilità della stessa.

Passando al merito, l'istante chiede la restituzione degli oneri accessori versati alla convenuta per il mutuo identificato con numero 240677 sottoscritto il 20/09/2014 ed anticipatamente estinto il 31 gennaio del 2018 in corrispondenza della rata n. 40 richiamando l'art. 125 del D. Lgs. n. 385 del 1993, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che ha disciplinato la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, il quale, specificatamente,

prevede che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR, nonché l'art. 125 *sexies* del Testo Unico Bancario introdotto dal D. Lgs. n. 141 del 2010 secondo il quale “... *il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento in tutto o in parte l'importo dovuto al finanziatore; in tale caso ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto ...*” ed, infine, il provvedimento del 10.11.09 della Banca d'Italia emesso nell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo sugli intermediari finanziari e bancari secondo cui in caso di estinzione anticipata “... *l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore la relativa quota non maturata ...*”, distinguendo le commissioni relative ai costi fissi del finanziamento (cd.up-front) attinenti alla fase preliminare del rapporto e, quindi, non rimborsabili e le commissioni soggette a maturazione nel tempo (cd. recurring) rimborsabili per la quota non maturata in caso di estinzione anticipata.

/

Con la comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10.11.09 (cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori) si è sottolineato che “*relativamente all'estinzione anticipata la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente nei contratti e nei fogli informativi l'importo di generiche spese non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati; tali prassi comporta la difficoltà e talvolta l'impossibilità per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione*”.

Va riportata, infine, la decisione del Collegio di Coordinamento dello Arbitro Bancario e Finanziario n. 6167 del 22.09.14 che alla pag. 10 precisa: “ 1) *posto come pacifico il diritto ad ottenere il rimborso di parte degli oneri ad esso addebitati in sede di stipulazione del contratto di finanziamento personale con cessione del quinto o con delegazione di pagamento ... e 2) posto di nuovo come pacifico che il cliente in caso di rimborso anticipato del finanziamento ha diritto al rimborso della parte di premio pagato anticipatamente all'assicuratore che assume in certi limiti il rischio del mancato pagamento delle rate ...*”.

 In merito all'obbligo dell'intermediario di ripetere i premi assicurativi al cliente in primo luogo si deve ricordare la disposizione di principio contenuta nell'art. 1896 c.c. il quale dispone, per l'ipotesi della cessazione del rischio nel corso del rapporto assicurativo, che in tal caso il contratto si scioglie ma l'assicuratore ha diritto a ricevere i premi sino al momento in cui la cessazione del rischio non gli è stata comunicata o non ne è venuto altrimenti a conoscenza.

Nel caso specifico il contratto di assicurazione copre, nei limiti di cui in polizza, il rischio di mancato pagamento delle rate del debito sicché estinto anticipatamente il contratto di finanziamento mediante rimborso del debito residuo il rischio assicurato cessa di esistere ed il contratto si scioglie ex lege, comportando ciò che la parte di premio relativa al periodo residuo è priva di causa e deve essere restituita.

Dai documenti posti dall'attore a sostegno della domanda, che risultano pienamente utilizzabili come prova dei fatti in essi rappresentati, ed alla stregua degli principi su esposti e delle considerazioni svolte, deve ritenersi che all'istante spetti la restituzione di degli oneri accessori versati al momento

della conclusione del contratto di mutuo identificato con numero 240677 sottoscritto il 20/09/2014, avente una durata di anni dieci per il rimborso del complessivo capitale lordo mutuato di € 43.080,00 stabilito in 120 rate mensili di € 359,00 ed anticipatamente estinto il 31 gennaio del 2018 in corrispondenza della rata n. 40.

In merito al criterio per il calcolo della somma da rimborsare per la ripetizione di detti costi il Collegio di Coordinamento con la decisione richiamata detta il criterio *pro rata temporis* (ossia in proporzione al tempo che rimane tra richiesta di estinzione e scadenza naturale del contratto dividendo l'importo massimo per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue) indicato dallo stesso come il più logico, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Alla luce di quanto detto l'attore ha diritto alla ripetizione della somma richiesta di € 3.161,50 per commissione bancarie calcolata con il metodo *pro rata temporis* : € 8.397,48 totale commissione bancarie pagate : 120 rate totali previste dal contratto = € 69,97 per commissioni dovute su ogni singola rata che va moltiplicato x 40 rate ottenendo € 2.799,16, importo che va detratto ad € 8.397,48 e vanno detratti, altresì, gli abbuoni di € 1.261,60, come indicato nel conteggio estintivo, e successivi rimborsi di € 775,20 ed € 400,00.

Alla stregua delle su esposte considerazioni, la convenuta società convenuta [REDACTED] S.p.a. va condannata alla restituzione in favore dell'istante della complessiva somma di € 3.161,50, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio, pertanto, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente decidendo sulla domanda indicata in premessa, disattesa ogni altra richiesta ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara l'inadempimento contrattuale della la convenuta [REDACTED] S.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- 2) per l'effetto condanna la convenuta [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore dell'attore di € 3.161,50 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- 3) condanna la convenuta [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di giudizio che, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario e tenendo conto del valore della causa e dei parametri introdotti dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 2014, si liquidano in complessivi € 1.225,00 di cui € 125,00 per esborsi ed € 1.100,00 per tre fasi del giudizio, ad esclusione della fase istruttoria atteso che nessuna attività di tal genere è stata svolta, oltre IVA e CAP nonché il 15,00% sul compenso totale per la prestazione per spese generali *ex art. 2, comma, 2 D.M. n. 55/14*.

Così deciso in Nocera Inferiore l'8 giugno 2021.

Il Giudice Onorario di Pace

Dr. Lorenzo Napoli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
03 DIC. 2021
IL _____
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cira-Cabace